

L'intervento del Fondo di garanzia e del Fondo di tesoreria INPS

A cura dell'Avv. Francesco Falso

Art. 38 Costituzione

- **[I]** Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
- **[II]** I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
- **[III]** Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
- **[IV]** Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
- **[V]** L'assistenza privata è libera.

La tutela contro l'insolvenza del datore di lavoro

- Fondo di garanzia INPS
- L. n. 297 del 1982, Art. 2
- D. lgs. n. 80 del 1992 Artt. 1, comma 1, e 2
- Crediti di lavoro garantiti: trattamento di fine rapporto e ultime tre mensilità retribuzione

Il Fondo di garanzia INPS

- **Art. 2 l. 29.05.1982**

- È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "**Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto**" con lo scopo di **sostituirsi al datore di lavoro** in caso di **insolvenza** del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'[articolo 2120 del codice civile](#), spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
- **Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo**, reso esecutivo ai sensi dell'[articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, **il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro** e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.

Il Fondo di garanzia INPS

- Art. 2 l. 29.05.1982 (segue)

- Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'[articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
- **Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'[articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.**

Il Fondo di garanzia INPS

- Art. 2 l. 29.05.1982 (segue)

- I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta [dell'interessato] mediante accredito sul conto corrente del beneficiario. Il fondo, previa esibizione della contabile di pagamento, è **surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro** e degli eventuali condebitori solidali ai sensi degli articoli [2751-bis](#) e [2776 del codice civile](#) per le somme da esso pagate (2) .
- Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all'[articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153](#), a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Il Fondo di garanzia INPS

- Art. 2 l. 29.05.1982 (segue)

- Le procedure concorsuali che danno titolo all'intervento del Fondo di garanzia sono:
 - - il fallimento/la liquidazione giudiziale;
 - - il concordato preventivo;
 - - la liquidazione coatta amministrativa (art. 2 della legge n. 297/1982);
 - - l'amministrazione straordinaria (art. 102 del D. lgs n. 270/1999).

Il Fondo di garanzia INPS

- Art. 2 l. 29.05.1982 (segue)

- Principali Circolari operative emanate dall'INPS

- Circolare n. 74 del 15 luglio 2008
 - Circolare n. 32 del 4 marzo 2010
 - **Circolare n. 70 del 26 luglio 2023** emanata a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII), con recepimento anche degli orientamenti consolidati della giurisprudenza.

Il Fondo di garanzia INPS

- **Art. 2 l. 29.05.1982 (segue)**

- **La misura dell'obbligazione gravante sul Fondo di garanzia è determinata con riferimento al credito accertato nello stato passivo del datore di lavoro insolvente.**
- L'accertamento e l'ammissione al passivo di tali crediti, tuttavia, non preclude all'Istituto il potere-dovere di accertare la sussistenza delle condizioni per la configurabilità del diritto alla prestazione previdenziale garantita dal Fondo di garanzia.
- Cass. civ. 28 novembre 2019, n. 31128.
- Potere dell'Istituto di verificare in modo autonomo la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'intervento del Fondo di garanzia stante la natura autonoma e carattere previdenziale della prestazione.

Il Fondo di garanzia INPS

- **Art. 2 l. 29.05.1982 (segue)**

- **La cessazione del rapporto di lavoro quale condizione necessaria per l'intervento del Fondo di garanzia**
- La garanzia del Fondo opera indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto: dimissioni, licenziamento, accordo di risoluzione o scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato.
- Al riguardo, si ricorda che l'apertura di una procedura concorsuale non determina automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro, che deve intervenire quindi nei modi indicati dalla legge.
- L'articolo 2119 c.c., nel testo in vigore sino 15 luglio 2022, prevedeva che: *“Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda”*.
- **L'articolo 189, comma 1, del CCII** prevede che: *“L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento”*.

Il Fondo di garanzia INPS

- Art. 2 l. 29.05.1982 (segue)

- **La cessazione del rapporto di lavoro quale condizione necessaria per l'intervento del Fondo di garanzia**
- La giurisprudenza più recente (Cass. Civ. 1° ottobre 2018, n. 23775) ha ritenuto che il rinvio all'articolo 2120 c.c. contenuto nell'articolo 2 della legge n. 297/1982 *“rende palese la necessità, affinché sorgano i presupposti per l'intervento del Fondo, che: a) sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del t.f.r. fissato dall'art. 2120 c.c. in capo al datore di lavoro; b) egli, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza”*.
- Il requisito della cessazione del rapporto di lavoro deve essere valutato con attenzione nei casi di trasferimento d'azienda, compresi l'affitto e l'usufrutto (si veda Messaggio Hermes 14 giugno 2019 n. 2272).

Il Fondo di garanzia INPS

- **Art. 2 l. 29.05.1982 (segue)**

- In caso di trasferimento di azienda, la tutela dei diritti dei lavoratori subordinati è oggetto della direttiva 23/2001/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, recepita nel nostro ordinamento dall'articolo 2112 c.c. e dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
- L'articolo 2112 c.c., rubricato “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda”, riconosce ai lavoratori subordinati alcune importanti tutele volte ad assicurare che le vicende circolatorie dell'azienda non incidano negativamente sulle loro posizioni. Tra le tutele approntate particolare importanza rivestono, ai fini della disciplina del Fondo di garanzia, la **continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario** e l'**obbligazione solidale del cedente e del cessionario** per i crediti di lavoro esistenti all'atto del trasferimento.

Il Fondo di garanzia INPS

- Art. 2 l. 29.05.1982 (segue)

- Art. 2112 c.c.
- *“1. In caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.*
- *2. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro”..*

Il Fondo di garanzia INPS

- Art. 2 l. 29.05.1982 (segue)

- **1) Vendita di azienda attuata da cedente *in bonis***
- Considerato che il diritto al TFR è esigibile solo al termine del rapporto di lavoro, ne consegue che in caso di trasferimento attuato da aziende *in bonis*, se il datore di lavoro insolvente è il cedente, il Fondo di garanzia non è tenuto a intervenire in quanto il TFR dovrà essere corrisposto per l'intero dal cessionario (In via diretta quanto alla quota di TFR maturata dopo la cessione, in via solidale, quanto alla quota maturata prima (Cass. 14 novembre 2018, n. 29363). Al contrario, in caso di fallimento del cessionario, il Fondo di garanzia è tenuto a corrispondere l'intero TFR maturato.
- La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affermato che affinché sussistano i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia è necessario che l'insolvenza riguardi *“il datore di lavoro che è tale al momento in cui avviene la risoluzione del rapporto di lavoro”* Tra le altre, Cass. Civ. 19 luglio 2018, n. 19277, e Cass. Civ., 28 novembre 2018, n. 30804.

Il Fondo di garanzia INPS

- **Art. 2 l. 29.05.1982 (segue)**

- **2) Vendita attuata da cedente assoggettato a procedura concorsuale**
- Quando il trasferimento è attuato da aziende assoggettate a procedura concorsuale, il legislatore consente di derogare a tutte o alcune delle tutele previste dalla disposizione di cui all'articolo 2112 c.c.
- **- La disciplina dopo l'entrata in vigore del CCII**
- Il CCII ha espressamente disciplinato l'intervento del Fondo di garanzia quando il trasferimento riguarda imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale, del concordato preventivo liquidatorio e della liquidazione coatta amministrativa, in assenza di continuazione dell'attività. La norma prevede che non si applichi il principio della solidarietà del cessionario per i crediti di lavoro maturati dai dipendenti nei confronti del cedente, prevista dall'articolo 2112, secondo comma, del c.c. e che il trattamento di fine rapporto sia immediatamente esigibile nei confronti dell'azienda cedente.

Il Fondo di garanzia INPS

- Art. 2 l. 29.05.1982 (segue)

- Ai sensi dell'articolo 47, comma 5-bis, della legge n. 428/1990, introdotto dall'articolo 368, comma 4, lett. d), del CCII: *“Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80”*.
- In sintesi, quando il trasferimento riguarda un'azienda sottoposta a procedura concorsuale liquidatoria, il legislatore prevede **una deroga ex lege alla responsabilità del cessionario** per i crediti maturati presso il cedente.

Il Fondo di garanzia INPS

• Art. 2 l. 29.05.1982 (segue)

- Il legislatore del CCII ha disciplinato diversamente **il trasferimento delle aziende** nei confronti delle quali è **stata aperta una procedura non liquidatoria** (art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428/1990), in particolare quando nei confronti dell'azienda cedente:
 - a) sia stata aperta una procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del CCII;
 - b) sia intervenuta l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli stessi non hanno carattere liquidatorio;
 - c) sia stata aperta una procedura di amministrazione straordinaria in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività.
- In siffatte ipotesi, fermo il passaggio al cessionario dei rapporti di lavoro, il legislatore ha stabilito che l'articolo 2112 c.c. trovi applicazione, *“per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo”*, **senza prevedere alcuna deroga alla responsabilità solidale del cessionario.**
- La ragione di tale esclusione è da ricercarsi nella tutela prevista per i crediti dei lavoratori nel concordato, in continuità e negli accordi di ristrutturazione.

Il Fondo di garanzia INPS

- Art. 2 l. 29.05.1982 (segue)

- **3) Insolvenza del cedente e del cessionario**
- Qualora sia il cedente che il cessionario siano stati assoggettati a procedura concorsuale, il Fondo di garanzia deve intervenire, non esistendo alcuna parte *in bonis* alla quale possono rivolgersi i lavoratori per ottenere soddisfazione del loro credito.
- In questa fattispecie, in primo luogo è necessario accertare in che misura il credito del lavoratore è stato ammesso nello stato passivo delle due procedure interessate.
- Generalmente il credito per TFR viene ammesso *pro quota*, in relazione alla durata del rapporto, nello stato passivo di ciascuna procedura.

Il Fondo di garanzia INPS

- Art. 2 l. 29.05.1982 (segue)

- **4) L'affitto di azienda (Messaggio Hermes n. 2279 del 2019)**
- - Affitto dell'azienda in fallimento/liquidazione giudiziale
- Con riferimento alla fattispecie di affitto dell'azienda in fallimento/liquidazione giudiziale, disciplinata dall'articolo 104-bis della legge fallimentare e ora dall'articolo 212 del CCII, è stato stabilito che **il credito per TFR**, in presenza degli altri requisiti previsti dall'articolo 2 della legge n. 297/1982, **sia considerato esigibile all'atto del trasferimento**. In tale fattispecie, la disapplicazione del principio della responsabilità solidale può avvenire anche senza l'intervento dell'accordo sindacale.

Il Fondo di garanzia INPS

- **Art. 2 l. 29.05.1982 (segue)**

- **4) L'affitto di azienda (Messaggio Hermes n. 2279 del 2019)**
- **- Intervento del fallimento di una delle parti nel corso di esecuzione del contratto di affitto di azienda**
- Come stabilito nell'articolo 79 della legge fallimentare, *“il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono retrocedere corrispondendo alla controparte un equo indennizzo”*.
- Poiché il fallimento dell'azienda cedente non determina l'automatica retrocessione dei lavoratori passati alle dipendenze del cessionario, durante l'affitto - poiché continua il rapporto di lavoro – le domande volte a ottenere la liquidazione della quota di TFR maturata dai lavoratori, per il periodo in cui erano alle dipendenze della cedente, non possano trovare accoglimento. Cass. Civ. 1° ottobre 2018, n. 23775.
- Grava, pertanto, sul cessionario *in bonis* l'onere di corrispondere il TFR ai lavoratori che cessano il rapporto nel corso dell'affitto .

Il Fondo di garanzia INPS

- Art. 2 l. 29.05.1982 (segue)

- **4) L'affitto di azienda (Messaggio Hermes n. 2279 del 2019)**
- - Intervento del fallimento di una delle parti nel corso di esecuzione del contratto di affitto di azienda (segue)
- In caso di retrocessione dell'azienda al fallimento, in applicazione di un principio giurisprudenziale consolidato tale fattispecie non comporta l'assunzione dei debiti maturati durante l'affitto. Pertanto, il Fondo di garanzia può corrispondere esclusivamente la quota di TFR maturata prima dell'affitto, a condizione che intervenga la cessazione del rapporto.

Il Fondo di garanzia INPS

- **4) L'affitto di azienda (Messaggio Hermes n. 2279 del 2019)**
- - Intervento della liquidazione giudiziale nel corso del contratto di affitto d'azienda
- Il D. lgs n. 14/2019 ha disciplinato, all'articolo 184, commi 1 e 2, la fattispecie dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente.
- La norma riserva al curatore la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto entro 60 giorni e codifica il principio secondo il quale, la retrocessione non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati durante l'affitto (vale quanto detto con riferimento alla precedente ipotesi in ordine all'applicazione dell'art. 79 della legge fallimentare).
- Diversamente, in caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del cessionario nel corso dell'affitto di azienda e di retrocessione dei lavoratori all'impresa cedente *in bonis*, il Fondo di garanzia non può intervenire per la quota maturata alle dipendenze del cessionario, considerata la continuazione del rapporto di lavoro con il cedente.
- Per la fattispecie sopra descritta, l'articolo 184, comma 3, del CCII non prevede alcuna deroga all'applicazione dell'articolo 2112 c.c.

Il Fondo di garanzia INPS

- Art. 2 l. 29.05.1982 (segue)

- Principio di automaticità delle prestazioni

- La giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. 22 giugno 2017, n. 15589) ha riconosciuto che, stante la natura previdenziale delle prestazioni del Fondo di garanzia, è applicabile il principio di automaticità previsto dall'articolo 2116 c.c.: pertanto, le prestazioni del Fondo di garanzia sono dovute anche quando il datore di lavoro non abbia versato il relativo contributo e l'obbligazione contributiva sia prescritta.

Art. 2116 c.c.

Le prestazioni indicate nell'art. 2114 c.c. sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza , salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative.

Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.

Il Fondo di garanzia INPS

- **Art. 2 l. 29.05.1982 (segue)**

- **Accertamento giudiziario dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinati non regolarizzati**
- La Corte di Cassazione (Cass. Civ. 22 febbraio 2021, n. 4675) ha chiarito che, stante l'autonomia esistente tra il rapporto di lavoro (lavoratore - datore di lavoro), il rapporto contributivo (datore di lavoro - ente previdenziale) e quello previdenziale (lavoratore - ente previdenziale), il giudicato formatosi riguardo a uno di tali rapporti non produce effetti sugli altri (art. 2909 c.c.[20]).
- La Corte ha precisato che la sentenza passata in giudicato tra le parti del rapporto di lavoro può avere efficacia indiretta di prova documentale rispetto all'Istituto (soggetto terzo rispetto al giudizio) e può essere invocata da chi vi abbia interesse, *“spettando però al giudice del merito di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio negli atti di causa”*.

Il Fondo di garanzia INPS

- **Art. 2 l. 29.05.1982 (segue)**

- **L'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato può essere accertata anche in sede di verifica dello stato passivo.**
- Secondo le disposizioni amministrative impartite dall'Istituto non è sufficiente la semplice ammissione allo stato passivo del credito a titolo di TFR, ma è necessario un accertamento specifico che solitamente viene effettuato in occasione del giudizio di opposizione (art. 98 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e articolo 206 CCII).
- L'articolo 24 del Regio Decreto n. 267/1942 (legge fallimentare) e l'articolo 13 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, prevedono, infatti, che il Tribunale che ha dichiarato il fallimento sia competente a conoscere di tutte le azioni che incidono sul patrimonio del fallito, comprese le azioni di accertamento, se costituiscono la premessa di una pretesa nei confronti
- della massa.
- Questo principio è stato richiamato anche all'articolo 32 del CCII.

Il Fondo di Tesoreria INPS

- **Art. 1, commi 755-757, l. n. 296 del 2006**
- 755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'[articolo 2120 del codice civile](#)", le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'[articolo 2120 del codice civile](#), per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.
- Per le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il [D.M. 30 gennaio 2007](#).

Il Fondo di Tesoreria INPS

- **Art. 1, commi 755-757, l. n. 296 del 2006**
- 756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'[articolo 2120 del codice civile](#), al netto del contributo di cui all'[articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297](#), maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al [decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252](#), ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis. **Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti.** La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, **limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.**

Il Fondo di Tesoreria INPS

- **Art. 1, commi 755-757, l. n. 296 del 2006**
- 756. (segue)
- **Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.**
- **Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di cui al terzo periodo, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 20262027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a sessanta addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresì tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di quaranta addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato (1) (2).**

Il Fondo di Tesoreria INPS

- **Art. 1, commi 755-757, l. n. 296 del 2006**
- 757. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- **DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 30 gennaio 2007**
- **Messaggio INPS 25 luglio 2007 n. 19165**

Il Fondo di Tesoreria INPS

- Circolari e messaggi INPS principali
- Circolare INPS 3 aprile 2007, n. 70
- Circolare INPS 5 febbraio 2026, n. 12

- Messaggio INPS n. 413 del 2020
- Messaggio INPS n. 2616 del 2021

Chiarimenti in ordine alla portabilità delle quote di TFR accantonate ad altro Fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore vedi

Il Fondo di Tesoreria INPS

Il decreto ministeriale di attuazione

- Art. 1.
- 1. Il Fondo istituito dall'[art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), di seguito definito Fondo, è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all'[art. 2120 del codice civile](#) maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al [decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252](#).
- 2. La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo è determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all'[art. 2120 del codice civile](#). Dal predetto contributo i datori di lavoro detraggono l'ammontare corrispondente all'importo del contributo di cui all'[art. 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297](#), dovuto per ciascun lavoratore.
- 3. Ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo previsto dall'[art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.
- 4. Fermo restando quanto previsto al successivo [art. 3](#), il versamento del contributo deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

Il Fondo di Tesoreria INPS

Il decreto ministeriale di attuazione

- Art. 1. (segue)
- 5. Sono obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, per i lavoratori per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), [l'art. 2120 del codice civile](#).
- 6. Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, il predetto limite dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006. Per le aziende che iniziano l'attività successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini dell'individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.
- 7. Nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all'[art. 2120 del codice civile](#). I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa di riferimento. Il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore. Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di lavoro rilasciano all'Istituto N.P.S.) apposita dichiarazione.

Il Fondo di Tesoreria INPS

Il decreto ministeriale di attuazione

- Art. 1. (segue)
- 8. L'obbligo contributivo di cui al comma 1 non ricorre con riferimento ai lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore a tre mesi, ai lavoratori a domicilio, agli impiegati quadri e dirigenti del settore agricolo nonché ai lavoratori per i quali i CCNL prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR ovvero l'accantonamento delle stesse presso soggetti terzi.
- 9. I datori di lavoro integrano le denunce individuali di cui all'[art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), con:
 - a) l'indicazione dei lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno aderito ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il TFR;
 - b) le informazioni relative alla scelta effettuata esplicitamente dal lavoratore sulla base del modulo TFR1 o TFR2 allegato al decreto ministeriale di cui all'[art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), ovvero attraverso modalità tacite, e con l'indicazione degli importi del contributo di cui al comma 1, nonché delle correlate prestazioni di cui all'[art. 2](#).

Il Fondo di Tesoreria INPS

Il decreto ministeriale di attuazione

- **Art. 2 - Prestazioni erogate dal Fondo**
- 1. Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'[art. 2120 del codice civile](#), in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007.
- 2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapacienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese.
- 3. Gli enti previdenziali interessati sono tenuti a comunicare al Fondo le informazioni necessarie ad ottemperare agli obblighi previsti dal comma 2.
- 4. **L'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva.**
- Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapacienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso.

Il Fondo di Tesoreria INPS

Il decreto ministeriale di attuazione

- Art. 2 - **Prestazioni erogate dal Fondo** (segue)
- 5. Le anticipazioni di cui all'[art. 2120 del codice civile](#) sono calcolate sull'intero valore del TFR maturato dal lavoratore. Dette anticipazioni sono erogate dal datore di lavoro nei limiti della capienza dell'importo maturato in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006. Qualora l'importo dell'anticipazione non trovi capienza su quanto maturato presso il datore di lavoro, la differenza è erogata secondo le disposizioni del presente articolo.

Il Fondo di Tesoreria INPS

Il decreto ministeriale di attuazione

- Art. 3 – **Manifestazioni di volontà circa la destinazione del TFR**
- 1. Per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui all'[art. 1](#), comma 5:
- a) con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l'intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari, non è dovuto alcun contributo al Fondo istituito dall'[art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo di cui all'[art. 1](#), comma 1, del presente decreto, a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del **modello TFR1** allegato al decreto ministeriale di cui all'[art. 1, comma 765, della predetta legge n. 296 del 2006](#), per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell'effettivo versamento, ai sensi dell'[art. 2120 del codice civile](#), in ragione del tasso d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di versamento;

Il Fondo di Tesoreria INPS

Il decreto ministeriale di attuazione

- Art. 3 – **Manifestazioni di volontà circa la destinazione del TFR** (segue)
- 1. Per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui all'[art. 1](#), comma 5:
- b) il cui rapporto di lavoro è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro e conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, detto TFR a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall'assunzione, il contributo al Fondo è dovuto fino al momento del conferimento del TFR. Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo di cui all'[art. 1](#), comma 1, del presente decreto, a partire dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del **modello TFR2** allegato al decreto ministeriale di cui al predetto [art. 1](#), comma 765, per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell'effettivo versamento, ai sensi dell'[art. 2120 del codice civile](#), con applicazione, comunque, per il periodo successivo al 31 dicembre dell'anno precedente, del tasso d'incremento del TFR applicato a tale data, rapportato alla durata del periodo medesimo.

Il Fondo di Tesoreria INPS

La controversa natura giuridica

- Le indicazioni dell'INPS contenute nella circolare n. 70 del 2007 (estratto)
- per effetto delle previsioni della norma in esame, l'accantonamento datoriale ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile a titolo di trattamento di fine rapporto, da versare all'Istituto, **viene ad assumere la natura di contribuzione previdenziale**, equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, **a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro...**
- - *Appartenenza al settore privato del datore di lavoro (no datore di lavoro domestico)*
- - *Limite dimensionale del datore di lavoro*
- *Lavoratori per i quali deve essere adempiuto l'obbligo di versamento (esclusi ad es. lavoratori con rapporto a tempo determinato inferiore a tre mesi; lavoratori a domicilio)*
- - *Base imponibile*
- La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo è quella determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all'articolo 2120 del codice civile (omnicomprensività della retribuzione), e quindi non trovano applicazione le ordinarie previsioni in materia di individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il Fondo di Tesoreria INPS

La controversa natura giuridica

- Le indicazioni dell'INPS contenute nella circolare n. 70 del 2007 (estratto)
- **- *Modalità di versamento***
- **Il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria dovrà essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e ai fini dell'accertamento e della riscossione dello stesso troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria.**
- Tale particolare contribuzione non potrà godere di alcuna forma di agevolazione contributiva tra quelle previste nell'ordinamento.
- Il contributo affluisce al Fondo al netto dell'ammontare corrispondente all'importo del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore.

Il Fondo di Tesoreria INPS

La controversa natura giuridica

- Le indicazioni dell'INPS contenute nella circolare n. 70 del 2007 (estratto)
- **Prestazioni liquidate dal Fondo di Tesoreria**
- ***Liquidazione del trattamento di fine rapporto***
- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2007, il Fondo di Tesoreria è deputato ad erogare il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni secondo le consuete modalità di cui all'art. 2120 c.c., in riferimento alla quota maturata dal dipendente a far data dal 1° gennaio 2007.
- Di conseguenza, il trattamento di fine rapporto continuerà ad essere calcolato sommando, per ciascun anno di servizio del lavoratore, una quota pari all'importo globale della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5

Il Fondo di Tesoreria INPS

La controversa natura giuridica

- Le indicazioni dell'INPS contenute nella circolare n. 70 del 2007 (estratto)
Prestazioni liquidate dal Fondo di Tesoreria
- ***Liquidazione del trattamento di fine rapporto (segue)***
- Tenuto conto che al Fondo di Tesoreria affluiscono i contributi e che lo stesso eroga le somme ai lavoratori che ne acquisiscono il diritto, **secondo il principio della ripartizione, il Fondo è configurabile come una gestione di natura previdenziale.**
- Pertanto, le prestazioni erogate sono soggette al generale principio di automaticità di cui all'art. 2116 del Codice Civile e nel calcolo delle stesse vanno considerati anche eventuali contributi omessi, purché ricompresi nell'ambito del vigente periodo prescrizioneale.
- **La liquidazione delle prestazioni viene effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo.**

Il Fondo di Tesoreria INPS

La controversa natura giuridica

- Le indicazioni dell'INPS contenute nella circolare n. 70 del 2007 (estratto)
- ***Liquidazione del trattamento di fine rapporto (segue)***
- **La liquidazione delle prestazioni viene effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo.**
- Nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR, le aziende provvedono al conguaglio delle quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti, in base al seguente ordine di priorità:
 - 1) contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;
 - 2) in caso di incapacienza, contributi obbligatori dovuti all'Istituto (contributi IVS e altri minori).
- Nel caso di aziende che versano i contributi IVS ad altri Enti (ENPALS, IPOST, INPGI, INPDAP) saranno prioritariamente utilizzati i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria e le eventuali contribuzioni minori dovute all'INPS. In caso di incapacienza si dovrà effettuare il conguaglio con i contributi IVS dovuti ai predetti Enti previdenziali, con i quali saranno presi i necessari accordi.

Il Fondo di Tesoreria INPS

La controversa natura giuridica

- **Natura retributiva o previdenziale del TFR dovuto al Fondo di Tesoreria**
- **Diverse modalità di finanziamento** (Fondo di Tesoreria è aperto su un conto corrente dello Stato e, per conto di quest'ultimo, è amministrato dall'Inps).
- L'importanza della corretta qualificazione giuridica e conseguenze applicative:
 - - legittimazione attiva e legittimazione passiva;
 - - l'insinuazione al passivo fallimentare e la collocazione del credito (privilegio ex art. 2751 bis c.c.);
 - - rapporti tra Fondo di Tesoreria e Fondo di Garanzia (possibile intervento contemporaneo in caso di mancata soddisfazione del credito per inadempimento del datore di lavoro se natura retributiva);
 - - applicabilità del principio dell'automatismo;
 - - regime prescrizione;
 -

Il Fondo di Tesoreria INPS

La controversa natura giuridica

- **Natura retributiva o previdenziale del TFR dovuto al Fondo di Tesoreria**
- Gli orientamenti (altalenanti) della giurisprudenza di legittimità
- Cass. civ. n. 27014 del 2017 (natura retributiva)
- Cass. civ. n. 12009 del 2018 (natura retributiva)
- Cass. civ. n. 11536 del 2019 (natura retributiva)
- Cass. civ. n. 24510 del 2021 (natura retributiva – ammissione al passivo delle quote di tfr maturate e non versate dal datore di lavoro – no *adjectus solutionis causa* ma soggetto direttamente obbligato)
- Le questioni esaminate: sussistenza o meno della legittimazione attiva del lavoratore a domandare l'ammissione al passivo per le quote di TFR maturate e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria Inps;
- la sussistenza o meno della legittimazione passiva del committente, ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, per le quote di TFR maturate dai dipendenti dell'appaltatore e da destinare al Fondo di Tesoreria.

Il Fondo di Tesoreria INPS

La controversa natura giuridica

- **Natura retributiva o previdenziale del TFR dovuto al Fondo di Tesoreria**
- (segue)
- Sul presupposto della immutata struttura dell'obbligazione concernente il TFR maturato dopo il 1 gennaio 2007 sia per quanto riguarda la natura (retributiva) che il soggetto tenuto all'adempimento (il datore di lavoro), la Corte, in ordine al primo profilo, ha affermato il diritto del lavoratore ad insinuarsi al passivo del datore di lavoro fallito (anche dunque per le quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria), ai fini del successivo accesso al Fondo di Garanzia, **salva la prova, a carico del curatore della procedura**, del fatto estintivo rappresentato dall'avvenuto versamento degli accantonamenti al Fondo stesso (Cass., sez. I., n. 12009 del 2018; Cass., sez. I, n. 24510 del 2021; Cass., sez. lav., nn. 25838 e 25847 del 2022, parr. 6 e ss.).

Il Fondo di Tesoreria INPS

La controversa natura giuridica

- **Natura retributiva o previdenziale del TFR dovuto al Fondo di Tesoreria**
- (segue)
- In relazione alla seconda questione, la Corte ha ritenuto che il lavoratore, dipendente dell'appaltatore, potesse agire nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276 del 2003, anche per ottenere il pagamento delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria, e non corrisposte dal proprio datore di lavoro, limitandosi ad allegare e provare i fatti costitutivi del proprio diritto, ovvero la sussistenza del rapporto di lavoro
- **intercorso e del contratto di appalto. A tale riguardo, ha chiarito che deve essere il committente a dimostrare l'effettivo versamento da parte del datore di lavoro/appaltatore della quota di TFR al Fondo di Tesoreria, quale fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore e, di conseguenza, nei confronti di esso committente, obbligato solidale ex lege (Cass., sez. lav., n. 27014 del 2017; Cass., sez. lav., n. 3884 del 2018; Cass., sez. lav., n. 11536 del 2019)**

Il Fondo di Tesoreria INPS

La controversa natura giuridica

- **Natura retributiva o previdenziale del TFR dovuto al Fondo di Tesoreria**
- (segue)
- Con l'ulteriore effetto che, ove (il committente) adempia l'obbligo di garanzia imposto per legge e corrisponda il TFR ai dipendenti del proprio appaltatore, non diviene avente diritto dal lavoratore, sicché, pur restando legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso l'appaltatore, ex art. 1203, n. 3, c.c., non ha titolo per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 (Cass., sez. lav., n. 10543 del 2016. Tra le successive: Cass., sez. lav., n. 3758 del 2022).

Il Fondo di Tesoreria INPS

La controversa natura giuridica

- **Natura retributiva o previdenziale del TFR dovuto al Fondo di Tesoreria**
- Cass. civ. n. 25035 del 2023 (natura previdenziale)
- Cass. civ. n. 25205 del 2023 (natura previdenziale)
- Con tali sentenze la Corte si è discostata consapevolmente dal precedente orientamento ed è pervenuta alla opposta conclusione che riconosce la natura previdenziale e non retributiva del TFR erogato dal Fondo di Tesoreria, sintetizzata nel principio che segue: "Il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) corrisposto, dopo il 1 gennaio 2007, dal Fondo di Tesoreria INPS costituisce una prestazione previdenziale semplicemente modulata, quanto ai presupposti e misura, sulle previsioni dell'art. 2120 c.c....".

Il Fondo di Tesoreria INPS

La controversa natura giuridica

- (segue) La Corte è pervenuta a tale interpretazione valorizzando una serie di indici.
- In primo luogo, l'art. 1, comma 755, della legge n. 296 del 2006 prevede che il Fondo "**garantisce**" il pagamento del TFR: l'intenzione del legislatore sarebbe quella di sottrarre la corresponsione del TFR alle "alterne fortune" cui può invece andare incontro se l'unica garanzia è rappresentata dalla responsabilità patrimoniale del datore di lavoro ex art. 2740 c.c.;
- il versamento è, inoltre, espressamente definito, nel successivo comma 756, quale "**contributo**" ed è soggetto al regime di accertamento e riscossione della contribuzione obbligatoria previdenziale;
- il modello di finanziamento del Fondo segue, poi, "il principio della ripartizione", tipico delle prestazioni previdenziali (tale per cui le risorse, da chiunque versate, servono ad adempiere gli obblighi verso qualunque persona diventi titolare del diritto esigibile in un dato momento storico)
- vi sono altresì analogie, per ciò che riguarda il meccanismo di anticipazione del TFR da parte del datore di lavoro e il successivo conguaglio, con altre prestazioni previdenziali, come gli assegni familiari, l'indennità di malattia e l'indennità di maternità.

Il Fondo di Tesoreria INPS

La controversa natura giuridica

- (segue)
- In questa prospettiva, secondo Cass. n. 25035 del 2023 cit., il limite della
- responsabilità datoriale "per la quota corrispondente ai versamenti" effettuati al Fondo medesimo, di cui all'art. 1, comma 755, cit., va inteso come riferito al solo dato temporale (operando il Fondo dal 1 gennaio 2007) e non come perdurante responsabilità del datore di lavoro per le quote non versate.
- Tale ricostruzione qualifica il datore di lavoro come mero *adiectus solutionis causa* e ritiene il Fondo responsabile del debito per TFR, con applicazione del principio di automaticità, proprio della previdenza pubblica, ex art. 2116
- c.c. Nella parte conclusiva della sent. n. 25035 del 2023 si legge che "**il Fondo di Tesoreria è l'unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1.1.2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso... potendo e dovendo semmai recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso**".
- In senso conforme sono le pronunce di Cass. nn. 25205, 25207 e 25208 del 2023, rese alla medesima udienza, e la successiva Cass. n. 11569 del 2024.

Il Fondo di Tesoreria INPS

La controversa natura giuridica

- **Natura retributiva o previdenziale del TFR dovuto al Fondo di Tesoreria**
- Altre pronunce coeve (Cass., sez. lav., nn. 25025 e 22044 del 2023) e una sentenza, di poco precedente (Cass., sez. I, n. 16266 del 2023), sia pure senza approfondimenti del tema in oggetto, hanno ribadito l'indirizzo risalente e, con orientamento dissonante rispetto all'ultimo indicato, hanno continuato a qualificare il datore di lavoro, quanto al regime del Fondo di Tesoreria, non mero *adiectus solutionis causa* ma effettivo legittimato passivo dell'obbligo di corrispondere il TFR

Il Fondo di Tesoreria INPS

La controversa natura giuridica

- **Natura retributiva o previdenziale del TFR dovuto al Fondo di Tesoreria**
- Cass. civ. 16.04.2025 n. 10082 (natura retributiva)
- Con un maggiore intento ricostruttivo, la sentenza n. 10082 dopo aver premesso ampie considerazioni sulla natura retributiva del TFR e sulla complessiva disciplina a garanzia dell'effettività del pagamento del TFR - particolarmente necessaria in ragione di una prestazione che è corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro ed è perciò esposta con maggiore frequenza all'inadempimento datoriale - è pervenuta alle suddette conclusioni evidenziando i rischi insiti nella contraria affermazione della esclusiva natura previdenziale delle quote di TFR dovute e non versate al Fondo di Tesoreria.
- Si afferma che ove si negasse la natura retributiva del TFR regolato dalla legge n. 296 del 2006, il lavoratore "*subirebbe inevitabilmente la falciatura della prescrizione (dei c.d. contributi, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità...)*". Neppure l'automatismo delle prestazioni previdenziali (art. 2116 c.c.), sarebbe in grado di tutelare il lavoratore in caso di prescrizione delle quote non versate: nessun TFR potrebbe, infatti, essere erogato dall'INPS per le quote relative a contributi prescritti (come anche evidenziato nella circolare n. 70 del 2007 dell'Istituto previdenziale).

Il Fondo di Tesoreria INPS

La controversa natura giuridica

- **Natura retributiva o previdenziale del TFR dovuto al Fondo di Tesoreria**
- Cass. civ. 16.04.2025 n. 10082 (natura retributiva) (segue)
- Pregiudizi rispetto ai quali il lavoratore non avrebbe rimedi: né in termini di "interruzione della prescrizione", facoltà di cui è esclusivamente dotato il creditore INPS; né attraverso il ricorso all'azione per la costituzione della rendita vitalizia ex art.13 della legge n. 1338 del 1962, consentita nell'A.G.O. "solo in materia di invalidità, vecchiaia e superstiti, ma non certamente per TFR". Il tutto con "evidenti ricadute, anche a livello costituzionale".
- Inoltre, lo stesso Istituto, insinuatosi al fallimento al posto del lavoratore, *"subirebbe la falcidia della procedura concorsuale fruendo il credito dell'Istituto del minore privilegio di cui all'art. 2554 c.c. e non certo del privilegio di cui all'art. 2751- bis, n. 1, c.c. (che viene invece utilizzato in sede di surroga del Fondo di Garanzia)"*.
- **In attesa della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. civ. ord. 14.09.2025, n. 25175)**

Il Fondo di Tesoreria INPS

La controversa natura giuridica

- **Natura retributiva o previdenziale del TFR dovuto al Fondo di Tesoreria**
- Cass. civ. 16.04.2025 n. 10082 (natura retributiva) (segue)
- La prescrizione dei contributi avrebbe, effettivamente, la conseguenza di paralizzare la percezione integrale del TFR (che risulterebbe cioè ridotto in misura pari ai contributi prescritti) con seri dubbi di tenuta costituzionale del sistema anche sul piano del diritto dell'Unione posto che l'art. 3 della Direttiva 2008/94/CE, relativa alla protezione dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, impone agli Stati membri di garantire il pagamento delle indennità dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
- **Inevitabilmente dovrebbe, dunque, affermarsi l'automaticità piena della prestazione dovuta dal Fondo di Tesoreria** ed escludersi la possibilità che il diritto del lavoratore possa essere condizionato all'effettivo adempimento, da parte del datore di lavoro, dell'obbligazione contributiva o alla mancata prescrizione della stessa, qualora non adempiuta.
- A tal fine, potrebbero soccorrere i principi espressi da Cass., sez. lav., n. 15589 del 2017, con riferimento alla prestazione del Fondo di Garanzia, ulteriormente sviluppati da Cass., sez. lav., n. 27427 del 2020.
- **In attesa della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. civ. ord. 14.09.2025, n. 25175)**

Le norme del codice civile

Libro Quinto – Del lavoro

Art. 2114 c.c.

Le leggi speciali determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative.

Art. 2115 c.c.

Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti uguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.

L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.

E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza